



Vademecum

illustrativo e applicativo
della **Legge n. 4 del 14 gennaio 2013**
sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi

edizione per il Professionista

*La Legge ha legittimato i Consulenti in quanto Professionisti,
l'Associazione può legittimarne il ruolo di risorsa per il Paese
e valorizzarne l'apporto all'economia italiana!*

a cura di Giuseppe Bruni 

Le finalità della Legge n. 4/2013

La Legge n. 4/2013 è volta ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che fruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale, ancorché prestati da Professionisti non organizzati in Ordini, Collegi o Albi.

Nell'ambito di tale finalità, la legge riconosce la natura di professione all'attività di coloro che tali servizi prestano e ne disciplina e valorizza la qualità.

Coloro che erogano tali servizi sono considerati, a tutti gli effetti, Professionisti.

1. L'esercizio della professione è libero

La Legge denomina «professione non organizzata in ordini o collegi», "... l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale ..." (Art.1, comma 2).

Sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi specifici disciplinati da apposite normative (es.: professioni sanitarie, mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio) (Art. 1, comma 2) .

La Legge dice che "l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, ..." (Art.1, comma 4).

Essa individua essenzialmente tre categorie di Professionisti (ancorché non le enuncia esplicitamente in questi termini):

- i Professionisti che, nel rispetto delle norme della legge, possono autoregolamentarsi (art. 6, comma 1);
- i Professionisti che possono certificarsi individualmente secondo le norme tecniche UNI-CEN;
- i Professionisti che possono aderire e fare attestare da un'Associazione professionale la propria qualità professionale e gli standard qualitativi che essi mantengono nel tempo.

Per i Professionisti soci di un'Associazione, è l'Associazione professionale (APCO, nel nostro caso) che fornisce al mercato un'aggiuntiva garanzia di qualità professionale e lo fa secondo i criteri di trasparenza prescritti dalla legge, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, comma 1 e Art. 10, commi 1 e 2).

2. Ecco cosa contraddistingue il Professionista della Legge n. 4/2013

"Chiunque svolga una delle suindicate professioni deve obbligatoriamente **contraddistinguere** la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della presente legge" (Art.1, comma 3).

Questo è un passaggio importante della Legge n. 4/2013.

La dicitura che il Professionista non aderente ad una Associazione professionale deve inserire può essere, ad esempio, la seguente:

- **"Professionista operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013".**

Gli iscritti ad APCO possono accedere a due diversi tipi di qualificazione: quella di **Socio Qualificato APCO** e di **Socio Qualificato APCO-CMC**, essi, pertanto, potranno modificare la sopraddetta dicitura nei seguenti termini (più ampiamente esemplificati nell'Appendice di istruzioni pratiche, a pag. 8 del Vademecum):

- **"Professionista, Socio Qualificato APCO n., operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013",**
oppure:
- **"Professionista, Socio Qualificato APCO-CMC n., operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013"**

E' di grande utilità, per i Soci APCO, **contraddistinguere più marcatamente la propria qualità professionale** adottando tale dicitura con il riferimento alla qualificazione APCO: in questo modo essi si presentano al mercato con un'importante referenza, l'**attestato di qualità professionale** rilasciato dalla loro Associazione. **Un attestato che le Associazioni possono rilasciare solo qualora possano dare garanzia di osservare l'ampia serie di obblighi che la Legge n. 4/2013 prescrive. Prescrizioni tese a garantire il mercato circa la qualità professionale dei Professionisti che esse attestano.**

3. Chi deve apporre la dicitura "Professionista di cui alla Legge n. 4/2013"

Sono tenuti all'inserimento in ogni documento e rapporto scritto con il cliente tale dicitura tutti i Professionisti che si rapportano in quanto tali al Cliente

Il Cliente può essere, nel nostro caso, l'Utente finale dell'attività consulenziale (Impresa, Organizzazione, Ente, P.A.) o una società di consulenza che utilizza i servizi del Professionista.

Sono tenuti all'apposizione di tale dicitura anche i Professionisti che operano all'interno di società (di consulenza o meno) che si rivolgono al Cliente in quanto Professionisti.¹

La legge è ancora al suo esordio ed esistono anche interpretazioni che ritengono necessaria l'apposizione di tale dicitura pure da parte delle società di consulenza in quanto tali, nei loro rapporti scritti con il Cliente.

Ai fini di una corretta interpretazione della norma, occorre, comunque, tenere presente che la "ratio" di questa dicitura è quella di rendere chiaro al mercato che il Professionista disciplinato da questa legge non è da confondere con quei Professionisti che fanno riferimento a Ordini, Collegi, Albi o Elenchi speciali: essi sono disciplinati da altre, specifiche normative di legge. (Art. 1, comma 2; art. 2, commi 5 e 6)

4. L'Associazione professionale

La Legge n. 4/2013 stabilisce che i Professionisti possano, su basi volontarie, riunirsi in Associazioni professionali "con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, **agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza**" (Art. 2, comma 1).

Le finalità delle Associazioni, quindi, sono chiare:

- **valorizzare le competenze degli associati;**
- **agevolare, così, la scelta da parte degli utenti sulla base delle competenze comprovate dall'Associazione;**
- **garantire il rispetto delle regole deontologiche;**
- **garantire la tutela degli Utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.**

¹ Art. 1, comma 5: "La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente."

Conseguentemente, gli obblighi che per le Associazioni discendono dall'art. 2, commi 1, 2, 3 sono:

- gestione democratica dell'Associazione,
- trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi,
- promozione della formazione continua degli associati,
- adozione di un codice deontologico, etico e di condotta, riferito anche al Codice del Consumo,
- vigilanza sull'osservanza da parte dei soci della condotta professionale,
- struttura organizzativa e tecnico-scientifica atta ad attuare tali impegni.

Sono questi gli strumenti che l'Associazione deve dimostrare di avere e di usare per **garantire al mercato qualità ed eticità**.

Affinché più compiutamente l'Associazione professionale assolva tale compito, la Legge dispone che l'Associazione apra un apposito "sportello" per **rispondere** a richieste di **informazioni relative alle attività professionali e agli standard qualitativi** di quella professione, nonché **per rispondere ad eventuali contenziosi** promossi da Utenti nei confronti di Professionisti associati. (Art. 2, comma 4)

5. L'Associazione agevola la scelta e garantisce il mercato

Con questi strumenti **l'Associazione, nei fatti, agevola il mercato nella scelta dei Professionisti, attestando la qualità professionale dei suoi Associati.**

L'elenco delle Associazioni che rispondono alle caratteristiche stabilite dalla Legge è pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, **a disposizione di qualsiasi Utente voglia controllare l'effettivo valore e la serietà della garanzia che l'Associazione rilascia con l'attestazione di qualità del suo Associato.**

Il Presidente dell'Associazione è personalmente responsabile della veridicità di quanto affermato e del regolare svolgimento delle attività di garanzia al mercato.

La vigilanza su tutto questo è a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 10, commi 1 e 2).

Per queste finalità, la Legge prescrive (Art. 5, comma 1) doversi portare a conoscenza di chiunque (sul sito del Ministero):

1. la struttura organizzativa dell'Associazione, la composizione degli organi deliberanti e la titolarità delle responsabilità in tali organi;
2. i requisiti per la partecipazione all'associazione: titoli di studio, l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante, la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento, l'indicazione della quota annuale da versare.

Qualora gli Associati, presentandosi al mercato, rendano noto l'attestato di qualificazione rilasciato dall'Associazione (**che, cioè, la citino a garanzia delle proprie competenze, com'è opportuno e legittimo**), l'Associazione deve, alla stessa stregua, rendere noto (Art. 5, comma 2):

1. **il codice etico e di condotta,**
2. **l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente,**
3. **la presenza della struttura tecnico-scientifica preposta alla formazione continua,**
4. **i riferimenti allo Sportello per l'Utente.**

Nella sostanza, l'Associazione deve evidenziare gli elementi in base ai quali essa garantisce al mercato il valore dei propri Associati con **l'attestazione di qualità**.

Ciò costituisce uno dei benefici reali, probabilmente il più cospicuo, che i Soci delle Associazioni possono cogliere dall'applicazione della Legge n. 4/2013: la garanzia al mercato della loro qualità professionale.

6. L'attestazione rilasciata dall'Associazione, con riferimento ad APCO

Si riportano qui per esteso gli aspetti più rilevanti dell'Art. 7, comma 1: "Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le **Associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche**, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a. alla regolare iscrizione del Professionista all'Associazione;
- b. ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;
- c. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- d. alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello Sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
- e. all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;
- f. all'eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI."

Per quest'ultimo punto, si rammenta che Apco è stata una delle promotrici delle norme UNI sulla consulenza di management e sulla sua adozione europea da parte del CEN, oggi sintetizzata nella norma **UNI-CEN "EN 16114**. Una norma che **per Apco costituisce il riferimento di base** sul quale ha costruito un più avanzato sistema di "standard qualitativi e di qualificazione professionale".

Ma l'adeguatezza professionale del Consulente non può consistere in una verifica periodica su norme fissate in un passato non sempre vicino.

APCO stimola e corrobora l'aggiornamento dei Consulenti di management attraverso sistematiche indagini sul bisogno di consulenza delle imprese per poter adeguare permanentemente i contenuti della formazione del Consulente Socio. In questi termini APCO sostanzia l'autorevolezza dell'attestazione del Socio, senza voler sminuire, con ciò, la certificazione statica sulla conformità alla norma tecnica.

Proprio in questo periodo e per tale finalità, Apco ha in corso una serie di Focus Group con Imprenditori.

Giustamente, poi, al comma 2, la Legge dice che: "**le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale**".

Nel caso di un Professionista non iscritto ad alcuna Associazione professionale, si verificano due fattispecie:
- **il Professionista provvederà, a propria cura e responsabilità, a tenersi aggiornato sull'evoluzione della normativa UNI-CEN al rispetto della quale egli è tenuto;** (Art. 6, commi 2 e 3)
- **l'Utente sarà privo di orientamento e di informazioni sulla qualità del Professionista, su quanto egli sia aggiornato professionalmente e sugli standard qualitativi che egli pratici per una soddisfacente soluzione al bisogno che l'Utente gli ha sottoposto.**

Circa la **polizza assicurativa per responsabilità professionale**, la Legge la pone come **facoltativa**, ma **prescrive**, al suesposto punto "e", **di dare informazione al mercato qualora ne sia in possesso**. Per evitare ai propri Soci un'immagine poco professionale per i loro Clienti, Apco ha provveduto a pattuire una convenzione molto elastica e conveniente a tutela dei propri Associati.

7. Le attestazioni di Apco

La condizione che la Legge pone per considerare Professionisti coloro che svolgono certe attività è **l'esercizio abituale di tali attività**.

Ne consegue, per APCO, che solo due categorie di propri iscritti sono da considerare Professionisti: coloro che fino ad ora sono stati chiamati "Soci Ordinari" e, fra questi, coloro che hanno ottenuto la qualificazione CMC secondo gli standard internazionali dell'ICMCI.

Con la modifica dello Statuto del 20 maggio 2013, tali categorie sono state rispettivamente identificate, in armonia con la Legge 4/2013, con:

- **Socio Qualificato APCO**
- **Socio Qualificato APCO-CMC**

Il Socio Qualificato APCO-CMC gode dell'aggiuntiva (ed esclusiva) qualifica di uno standard internazionale, quello dell'ICMCI (International Council of Management Institutes). Esso innesta il Socio APCO in un network di Colleghi di ben 50 Paesi. Un'opportunità particolarmente interessante ai fini della crescente tendenza all'internazionalizzazione delle Imprese.

Naturalmente i Soci di entrambe queste categorie saranno tenuti al rispetto dei requisiti definiti dalla Legge 4/2013.

A ciascuno dei Soci attuali di entrambe queste categorie viene rilasciato l'attestato di qualità professionale che gli compete, insieme al relativo numero di iscrizione da riportarsi nella propria documentazione.

Il Professionista Socio è tenuto a:

- Regolare il versamento della quota annuale entro i termini stabiliti;
- Sottoporsi alla verifica triennale, così come fino ad ora era stabilito per entrambe le categorie di Soci;
- **Curare il proprio aggiornamento professionale secondo i criteri della formazione continua che la Legge stabilisce (ed Apco ha normato in un apposito regolamento), dandone evidenza via via e in occasione della verifica triennale** (un elemento di forte innovazione della Legge a garanzia della continuità nel tempo dell'alto livello professionale).

Ciascun Socio ha la facoltà di riportare sulla propria documentazione cartacea e digitale, compreso l'eventuale sito web del Professionista, l'informazione circa la propria adesione ad APCO, con i titoli di qualificazione che gli competono.

Egli, per questo, può usare il marchio APCO e il logo della qualificazione secondo le norme che APCO ha depositato all'Ufficio Registro Marchi e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto dell'apposito Regolamento interno.

Coloro che esercitano tale facoltà (il riferimento ad APCO) hanno **l'obbligo di indicare anche il numero di iscrizione** (Art. 8, comma 2).

I Professionisti che si candidano ad associarsi ad Apco si sottopongono al colloquio di verifica negli stessi termini fino ad ora in vigore e secondo il Regolamento della Commissione Soci, aggiornato con quanto la Legge dispone e che più sopra è stato via via illustrato.

Una volta associati, sono tenuti all'osservanza di quanto è stato sopra indicato per coloro che già sono Soci Apco.

8. Validità dell'attestazione

La validità dell'attestazione di Socio Qualificato APCO e Socio Qualificato APCO-CMC ha **durata triennale, perdurante le condizioni di iscrizione ad APCO** (Art. 8, comma 1).

Essa, in ogni caso decadrà anche nel periodo di nominale validità qualora, come stabilisce la Legge 4/2013, non sia stato effettuato il pagamento annuale della quota di iscrizione nei termini stabiliti.

9. L'Associazione di Associazioni

Per far valere di più e meglio le istanze degli Associati, le Associazioni possono aggregarsi fra loro e costituire un'Associazione di secondo livello. Una delle più importanti funzioni di tali forme aggregative, oltre alla verifica sulla congruità dello standard qualitativo delle Associazioni che vi aderiscono, è quella " **di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano**, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e **di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.**" (Art.3, comma 3). Apco aderisce a Co.L.A.P.

10. Conclusioni: una prima sintesi di benefici che la Legge n.4/2013 produce

per i Consulenti di management:

La Legge n. 4/2013, rapportata ai Consulenti di management:

- **legittima il Consulente nello status di Professionista** con l'ampiezza di ricadute che la legislazione definisce in termini di obblighi (ben indicati nella Legge), ma anche di benefici (di cui Apco nei prossimi mesi curerà progressivamente la ricognizione e le modalità di fruizione);
- **induce il Consulente Professionista a migliorare le proprie competenze**, la loro qualità, le metodologie di erogazione del servizio all'Utente;
- **fornisce al Consulente Professionista le strutture organizzative**, per mezzo della propria Associazione, per essere stimolato e poter attingere livelli crescenti nella propria qualità professionale;
- **fa dell'Associazione professionale lo strumento di garanzia verso l'Utente**, relativamente alla qualità della prestazione professionale dei propri Associati e, con questo, **orienta il mercato verso il Professionista associato di cui essa ha attestato la qualità professionale.**

per il ruolo del Consulente nel Sistema Paese:

La Legge attribuisce un importante ruolo alle Associazioni professionali nel processo di legittimazione del Professionista nel contesto della società.

Le "professioni non ordinistiche" sono state fino ad ora misconosciute dalle Istituzioni e dalla legislazione, così come misconosciuto è stato il loro apporto alla soluzione delle molte e differenti esigenze che la società moderna ha fatto emergere.

Per quanto attiene l'attività della **consulenza di management**, essa agisce in ambiti assai diversi da altre attività codificate negli ordini professionali.

Il contributo specialistico che la consulenza di management dà alle Imprese e alla P.A. è fondamentale per far loro raggiungere livelli di adeguata efficacia ed efficienza nell'esercizio della loro attività.

Per le Imprese, la consulenza di management costituisce uno dei passaggi essenziali al perseguimento di un'effettiva competitività. Una competitività che riguarda sì le Imprese, ma, con loro, l'intero Sistema Paese di cui sono parte.

Che la Società italiana, i Corpi intermedi dello Stato, le Istituzioni riescano finalmente a legittimare il Consulente in quanto Professionista, che legittimandolo essi ne riconoscano il ruolo e lo supportino in quanto portatore di competenze che producono valore è una condizione indispensabile allo stesso sviluppo dell'Italia.

La rappresentanza di tali istanze presso l'intero Corpo sociale e istituzionale, è un compito essenziale delle Associazioni dei Professionisti attivi nel settore della consulenza di management.

Un compito di Apco e, insieme ad Apco, di Co.L.A.P cui Apco aderisce.

Già Apco è impegnata in tale compito.

Milano, 20 maggio 2013

Appendice di istruzioni pratiche

Ecco, in estrema sintesi, gli adempimenti per i Professionisti:

1. **Inserimento dicitura di Legge** in tutti i supporti scritti (cartacei e digitali) attraverso i quali il Professionista si rapporta al Cliente: se ne riportano, di seguito, alcuni esempi.

Qualora il Professionista non aderisca ad alcuna Associazione, la dicitura sarà la seguente:

- **"Professionista operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013"**

oppure:

- **"Professionista disciplinato dalla Legge n. 4/2013"**

oppure:

- **"Attività professionale disciplinata dalla Legge n. 4/2013"**

Qualora il Professionista sia Socio APCO, egli ha facoltà di perfezionare la dicitura nei seguenti modi (con l'obbligo di indicare sempre il numero di iscrizione Apco):

- a) Se ha la qualifica di **"Socio Qualificato APCO"**:

- **"Professionista, Socio Qualificato APCO n., operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013",**

oppure:

- **"Professionista, Consulente di Management, Socio Qualificato APCO n., disciplinato dalla Legge n. 4/2013",**

- b) Se ha la qualifica di **"Socio Qualificato APCO-CMC"**:

- **"Professionista, Socio Qualificato APCO-CMC n., operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013"**

oppure:

- **"Professionista, Consulente di Management, Socio Qualificato APCO-CMC n., disciplinato dalla Legge n. 4/2013",**

L'uso di Marchio e Loghi APCO è regolato dall'apposito Regolamento reperibile sul sito web di APCO.

2. **Pagamento della quota annuale** nei termini fissati dall'Associazione, pena la decadenza da Socio con obbligo di dismissione dei riferimenti alle qualificazioni attestate da APCO e dell'uso del marchio APCO e di ogni logo relativo alle qualifiche rilasciate da APCO.
Naturalmente è compresa la cancellazione dall'elenco Soci del sito web di APCO.
Una nuova, successiva iscrizione comporta il sottoporsi nuovamente alle usuali norme regolanti l'iscrizione.
3. **Obbligo della formazione permanente** nel rispetto dell'apposito Regolamento di Formazione Permanente APCO
4. **Rispetto del Codice Etico e di Condotta e dello Statuto.**
5. **Eventuale sottoscrizione di una Polizza per la Responsabilità Civile.** Essa per Legge è facoltativa, ma con l'obbligo di renderne nota l'esistenza o meno, **Apco la consiglia** e, per questo, ha predisposto una convenzione particolarmente conveniente e con massimali variabili, a scelta del Socio.

Ulteriormente, e al di fuori delle prescrizioni di Legge, APCO sta predisponendo una serie di servizi di tutela e di supporto al Professionista che verranno, poi, via via proposti ai propri Soci.

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 gennaio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 249.

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. (13G00026) . Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia e nomina del commissario straordinario. (13A00523) Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

10 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Mol-

fetta e nomina del commissario straordina-


rio. (13A00524) Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario straordinario per

la gestione del comune di Isernia. (13A00522) . Pag. 35



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2.

Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e ga-

rantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3.

Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rap-



presentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4.

Pubblicità delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5.

Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 6.

Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.


4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.

Art. 7.

Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;



b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8.

Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9.

Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10.

Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1934):

Presentato dall'on. Laura FRONER il 20 novembre 2008.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XIV (Pol. comun.) e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, l'11 giugno 2009, 18 maggio 2010, 23 giugno 2010.


Nuovamente assegnato alla X commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 settembre 2010, 16 novembre 2010, 20 luglio 2011, 18 ottobre 2011, 9 e 30 novembre 2011, 14 dicembre 2011, 28 marzo 2012.

Esaminato in Aula il 16 aprile 2012 ed approvato il 17 aprile 2012, approvato in Testo unificato con A.C. 2077 (on. Anna Teresa FORMISANO), A.C. 3131 (on. Rocco BUTTIGLIONE), A.C. 3488 (on. Benedetto DELLA VEDOVA), A.C. 3917 (on. Erminio Angelo QUARTIANI).

Senato della Repubblica (atto n. 3270):

Assegnato alla 10ª commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 7 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea).



Esaminato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 22 maggio 2012, 12, 20, 26, 27 giugno 2012, 4, 11, 24 luglio 2012, 9, 24, 30 ottobre 2012 e 5, 6 novembre 2012.

Esaminato in Aula l'8, 14 novembre 2012 ed approvato con modificazioni il 15 novembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 1934-2077-3131-3488-3917-B):

Assegnato alla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 novembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro) XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 27 e 28 novembre 2012.

Nuovamente assegnato alla 10ª commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 4 dicembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, ed approvato il 19 dicembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 117 (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013). — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;


l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;



q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

— Il testo dell'art. 2229 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2229 (*Esercizio delle professioni intellettuali*). — La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.»

Il titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, reca: «Titolo III - PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI.»

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 27-bis e 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è il seguente:

«Art. 27-bis (*Codici di condotta*) (in vigore dal 21 settembre 2007). — 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a ri-

spettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.

5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.»

«Art. 27-ter (*Autodisciplina*) (in vigore dal 21 settembre 2007). — 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'art. 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente.

3. Iniziativa la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.»

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è il seguente:

«Art. 81 (*Marchi ed attestati di qualità dei servizi*) (in vigore dal 14 settembre 2012). — 1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 del medesimo codice.»

Note all'art. 6:

— La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.»


Note all'art. 9:

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, reca: «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.»

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è il seguente:

«Art. 27 (*Tutela amministrativa e giurisdizionale*) (in vigore dal 16 settembre 2010). — 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni di-



sciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'art. 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.»

13G00021